



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale della riunione indetta *ex art 47 quater* ord. giud. per la data di oggi, martedì 3.10.2023, alle ore 17.00, presso l'Aula 1 del Tribunale.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione
- Dott. D. Potetti
- Dott. A. Belli
- Dott.ssa D. Bellesi (ufficio GIP/GUP)
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott.ssa B. Angelini (G.o.p.)
- Dott.ssa V. Lupi (G.o.p.)

Sono altresì presenti gli addetti all'ufficio del processo.

Sono assenti il Dott. Giovanni M. Manzoni, la Dott.ssa M. Vecchiarino (in congedo per maternità), la Dott.ssa Barbara Cortegiano ed il dott. C. Bonifazi.

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza il dott. F. Simonelli.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

Delibera CSM del 05/07/2023 riguardante i G.O.P. "a esaurimento";

- Il Presidente di Sezione rappresenta che, alla luce della delibera del Csm del 5 luglio 2023, i G.o.p. in servizio potranno celebrare, all'occorrenza, più di due udienze settimanali, pur con i limiti previsti dalla vigente circolare sulle tabelle quanto alla trattazione dei singoli procedimenti;

Sulla organizzazione relativa al prossimo svolgimento delle udienze pre dibattimentali introdotte dalla riforma "Cartabia" che ha novellato gli artt. 550 e ss. c.p.p.:

- I Giudici del dibattimento concordano sulla necessità di fornire tempestivamente le date delle udienze di rinvio al giudice *a quo* (ossia al magistrato che celebrerà la nuova "udienza filtro") da parte del magistrato *ad quem*, ossia da parte del giudice dinanzi al quale verranno fissati i procedimenti che hanno superato la fase predibattimentale; nell'udienza predibattimentale dovranno essere vagliati attentamente i procedimenti che possono essere già definiti, facendo ampio ricorso anche all'istituto previsto dall'art.131 bis cp;

Astensioni in caso di definizione dei procedimenti con più imputati attraverso riti alternativi:

- I magistrati della Sezione prendono atto dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, salvo eccezioni, l'incompatibilità del giudice (e la conseguente necessità di astensione) si verifica solo in caso di reati a concorso necessario, mentre per gli altri processi il magistrato assegnatario del fascicolo può mantenere sia le posizioni definite con rito alternativo sia quelle da istruire in via ordinaria, conducendo entrambe davanti a sé sino alla discussione contestuale delle stesse, fermo restando il diverso regime probatorio, previa separazione dei procedimenti;
- Il Presidente di Sezione avverte, pertanto, che verranno valutate con particolare attenzione le richieste di astensione dei giudici avanzate nei casi di concorso (non necessario) nel reato;

Varie e approfondimenti giurisprudenziali:

- Il Presidente dà atto che si sta provvedendo alla videoregistrazione delle assunzioni di prove orali di tutti i processi (monocratici e collegiali), salvo diversa valutazione dei singoli giudici.

I Giudici discutono i seguenti orientamenti della Suprema Corte a cui verrà dato puntuale seguito:

- Cass. Pen. Sez. VI, 09/05/2023, Sent. n. 25367, ha escluso ipotesi di nullità in caso di mancato avviso da parte del giudice all'imputato della possibilità di accesso ad un programma di giustizia riparativa in quanto tali ipotesi non sono previste dall'art. 129 bis c.p.p. il quale ha introdotto un potere discrezionale del giudice di inviare le parti a un centro per la mediazione; anche la formulazione dell'art. 419, comma 3 bis c.p.p. esclude la lesione del diritto di difesa dell'imputato in caso di mancato avviso da parte del giudice della possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa;
- Cass. Pen. Sez. V, 03/07/2023, Sent. n. 37789 ha evidenziato che l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termini previsti dal primo comma dello stesso articolo — vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delle impugnazioni — sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore

dell'imputato giudicato in assenza, al fine di ampliare il tempo a disposizione del difensore per munirsi del necessario mandato. L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, tuttavia, disciplina in via transitoria la materia e stabilisce che «*Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto».*

Nel caso vagliato dalla Suprema Corte, la sentenza di primo grado, pronunciata il 4 novembre 2022, era depositata in settanta giorni, vale a dire entro il 13 gennaio 2023. Da tale data decorreva il termine di 45 giorni per l'impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con scadenza il 27 febbraio 2023. L'appello veniva presentato in data 7 marzo 2023, dunque intempestivamente.

- Cass. Pen. Sez. II, 12/04/2023, Sent. n. 27052 ribadiva che “*non è ammissibile la revoca della remissione di querela, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato (in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di pace che aveva ritenuto priva di effetto la revoca della remissione di querela, anche se intervenuta in epoca antecedente all'accettazione da parte dell'imputato)* (Sez. 5, 23030 del 16/10/2015, p.o. in proc. Maugeri, Rv. 266959).
- In proposito, i giudici della sezione si riportano al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non ne è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 7072 del 12/01/2011 Ud., dep. 23/02/2011, P.G. in proc. Castillo, Rv. 249412; Sez. 5, Sentenza n. 23030 del 16/10/2015 Ud., dep. 31/05/2016, P.O. in proc. Maugeri, Rv. 266959).

E' stato evidenziato in proposito che il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.), ma se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una accettazione tacita. Infatti, sebbene la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata impropriamente "Accettazione della remissione", ciò che normativamente si richiede - comma primo - è che il querelato non abbia "espressamente o tacitamente" riuscito la remissione, caso che si verifica "quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione".

Osservano, pertanto, i giudici della sezione che il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è quello attraverso cui si rende percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma è individuabile in una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla; cioè, non un comportamento positivo di accettazione ma uno negativo di rifiuto. E' possibile,

dunque, affermare che l'accettazione della remissione di querela si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato. In base al suddetto ragionamento, infatti, la giurisprudenza delle Sezioni Unite qualificava la remissione di querela come atto giuridico unilaterale, che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutarla e, quindi, rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Magistrati della Sezione Penale, anche onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale ed ai Funzionari per il processo, assegnati alla sezione penale.

Riunione chiusa alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

